



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

03

DIREZIONE GENERALE
GOVERNO DEL TERRITORIO

AOO-GRT Prot. n. 0323235/P.010.020
da citare nella risposta

Data 13/12/2013

Oggetto: Osservazione regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05.



Al Sindaco del
Comune di Carmignano
CARMIGNANO (PO)

e p.c. Al Presidente della
Provincia di Prato

Si trasmette in allegato l'osservazione relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di Carmignano, adottato con Delibera di C.C. n. 47 del 02/09/2013 e trasmesso alla Regione Toscana con prot. reg. n. 245801 del 30/09/2013.

Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto l'osservazione, è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche previste dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Sargentini)

Registro trasmissione

D.G. GOV. TERRITORIO

Venerdì, 2013-12-13 16:37

00390554383382

Data Ora Tipo N. processo Lunghezza Velocità Nome/Numero stazione Pagine Stato

2013-12-13 16:32 SCAN 01554 4:24 9600 0558750301 6 OK -- V.29 AR30



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
GOVERNO DEL TERRITORIO

AOO-GRT Prot. n. 0323235/P.010.020
da citare nella risposta

Data 13/12/2013

Oggetto: Osservazione regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05.

Al Sindaco del
Comune di Carmignano
CARMIGNANO (PO)

e p.c. Al Presidente della
Provincia di Prato

Si trasmette in allegato l'osservazione relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di Carmignano, adottato con Delibera di C.C. n. 47 del 02/09/2013 e trasmesso alla Regione Toscana con prot. reg. n. 245801 del 30/09/2013.

Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto l'osservazione, è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche previste dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Sargentini)

Registro trasmissione

D.G. GOV. TERRITORIO

Venerdì, 2013-12-13 16:42

00390554383382

Data	Ora	Tipo	N. processo	Lunghezza	Velocità	Nome/Numero	stazione	Pagine	Stato
2013-12-13	16:37	SCAN	01555	3:46	9600	0558750220	6	OK	-- V.29 AM31



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
GOVERNO DEL TERRITORIO

AOO-GRT Prot. n. 0323235/P.010.020
da citare nella risposta

Data: 13/12/2013

Oggetto: Osservazione regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05.

Al Sindaco del
Comune di Carmignano
CARMIGNANO (PO)

e p.c. Al Presidente della
Provincia di Prato

Si trasmette in allegato l'osservazione relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di Carmignano, adottato con Delibera di C.C. n. 47 del 02/09/2013 e trasmesso alla Regione Toscana con prot. reg. n. 245801 del 30/09/2013.

Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto l'osservazione, è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche previste dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Maria Sargentini)



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE GENERALE
GOVERNO DEL TERRITORIO
Settore Pianificazione del Territorio

AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data


Oggetto: Osservazione regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05.

Al **Direttore Generale Governo del Territorio**
Dott.ssa Maria Sargentini

Si trasmette in allegato l'osservazione relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di Carmignano, adottato con Delibera di C.C. n. 47 del 02/09/2013, predisposta dai funzionari Arch. Laura Tovazzi e Arch. Barbara Galligani.

Il Settore Pianificazione del Territorio, che ha predisposto l'osservazione, è a disposizione per gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni, nel quadro della collaborazione istituzionale tra le strutture tecniche previste dalla Legge Regionale sul Governo del Territorio

Cordiali saluti


Il Dirigente del Settore
(Arch. Antonella Turci)



Oggetto: Comune di Carmignano (PO). Adozione del Regolamento Urbanistico.
Delibera C.C. n. 47 del 02/09/2013 - Osservazione regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05.

In riferimento al Regolamento Urbanistico in oggetto, adottato dal Comune di Carmignano con Delibera di C.C. n. 47 del 02/09/2013, si evidenziano di seguito alcuni elementi da approfondire in relazione alla coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale, con particolare riferimento al Piano di Indirizzo Territoriale ed alla relativa implementazione della disciplina paesaggistica di cui alla D.C.R. n. 32/2009, alla L.R. 1/05 ed ai relativi regolamenti di attuazione.

La presente osservazione tiene conto dei contributi forniti dalle articolazioni organizzative regionali di settore competenti per materia e viene formulata anche nello spirito di collaborazione di cui all'art. 27 della L.R. 1/05, al fine di contribuire al miglioramento della qualità tecnica degli strumenti ed atti della pianificazione territoriale e per l'efficacia dell'azione amministrativa.

Nello specifico del presente atto di governo del territorio si ritiene necessario evidenziare alcuni aspetti di criticità, riferiti non tanto alle singole previsioni pianificatorie quanto piuttosto all'orientamento generale del piano, che risultano rilevanti anche per gli effetti che possono produrre sui futuri assetti urbanistici.

Ci si riferisce in particolare alla perimetrazione effettuata dal R.U. del sistema insediativo e del territorio rurale, di cui agli elaborati "Usi e modalità di intervento-Il territorio aperto" (1:5000) e "Usi e modalità di intervento-gli insediamenti" (1:2000).

A tal riguardo si esprimono perplessità per aver inserito all'interno del perimetro degli insediamenti ambiti territoriali appartenenti nel Piano Strutturale al territorio aperto e ivi individuati come aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola o come aree di rilevante interesse paesistico (tav. P11 "Carta delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola"). Considerato, inoltre, che lo stesso R.U. nella tav. "Individuazione delle zone omogenee" riconosce per le aree in oggetto una valenza rurale, classificandole come zone E ovvero agricole (ancorché di frangia, E1), non si comprendono le motivazioni che hanno portato ad una loro considerazione come ambiti urbani.

Per quanto il R.U. nelle N.T.A e negli elaborati grafici di dettaglio (1:2000) classifichi tali ambiti come "aree di verde privato V" (nello specifico V6 "aree agricole interstiziali, di frangia con funzioni di raccordo tra gli insediamenti e il territorio aperto"), si ritiene che la disciplina per essi definita dall'atto comunale non sia sufficiente a garantire un'adeguata tutela e valorizzazione di tali aree e dei livelli prestazionali ad esse associati, in quanto ne va comunque a trasformare la natura, non più riconducibile al territorio aperto bensì inclusa in un sistema urbano.

Si segnalano in particolare i seguenti ambiti territoriali, anche in considerazione dell'estensione degli stessi:

- Utoe 1: ambiti lungo la strada di connessione territoriale di nuovo impianto in corrispondenza del torrente Furba (classificati nel P.S. come aree a prevalente funzione agricola);
- Utoe 2: ambiti compresi tra la strada di connessione territoriale di nuovo impianto in corrispondenza delle località Rivolta, Le Fonti e Le Corti e gli insediamenti esistenti (classificati nel P.S. come aree a prevalente ed in parte ad esclusiva funzione agricola);
- Utoe 2: ambito compreso tra l'insediamento di Comeana e quello di Cervieta (classificato nel P.S. come area ad esclusiva funzione agricola);
- Utoe 4: ambito in loc. Isola compreso tra il margine settentrionale dell'abitato e il torrente Barberoni (classificato nel P.S. come area ad esclusiva funzione agricola);
- Utoe 5: ambiti compresi tra la strada urbana di nuovo impianto e gli insediamenti di Carmignano e S. Cristina a Mezzana (classificati nel P.S. come aree rurali di interessante valore paesistico);



- Utoe 5: ambiti compresi tra gli insediamenti di Carmignano, La Rocca e via di Castello (classificati nel P.S. come aree rurali di interessante valore paesistico);
- Utoe 5: ambito compreso tra il margine settentrionale dell'abitato di Carmignano e la loc. Il Poggiolo (classificato nel P.S. come area ad esclusiva funzione agricola);
- Utoe 5: ambito al margine meridionale dell'abitato di Carmignano in prossimità di via Vergheretana (classificato nel P.S. come area ad esclusiva funzione agricola);

Inoltre, anche se di minore estensione:

- Utoe 4: aree in località Le Barche e Bacchereto, a sud dell'area disciplinata dalla SN8 (classificate nel P.S. come aree ad esclusiva funzione agricola);
- Utoe 5: aree in loc. La Serra in corrispondenza della strada urbana di novo impianto (classificate nel P.S. come aree ad esclusiva funzione agricola).

Si tratta generalmente di ambiti del territorio aperto posti a ridosso di viabilità di nuovo impianto, che in seguito a tali previsioni risulteranno interclusi rispetto agli insediamenti esistenti (come ad esempio per le strade di connessione territoriale di innesto con la SR 66 nell'Utoe 1 e con la SP 45 nell'Utoe 2; la strada comunale di collegamento nell'abitato di Carmignano). A tal riguardo si fa presente che la pianificazione di nuovi interventi di mobilità non deve necessariamente comportare un allargamento del margine insediativo fino ad includere gli stessi e gli ambiti territoriali ad essi adiacenti, soprattutto qualora per tali aree se ne riconosca una valenza rurale o di pregio paesaggistico.

Si rileva, infatti, come la perimetrazione degli insediamenti e del territorio aperto effettuata dal RU nei termini suddetti, comporti un notevole ampliamento del margine urbano rispetto al perimetro dei centri abitati, individuato nel relativo elaborato grafico. Considerato che già il P.S. include nelle "aree urbane e comunque con funzione non agricola" ampie zone non urbanizzate, o che comunque sembrano presentare ancora caratteri di naturalità, si ritiene necessario operare una verifica di maggior dettaglio delle perimetrazioni di cui agli elaborati A, B, C, D "Usi e modalità di intervento-Il territorio aperto", al fine di attribuire un'adeguata disciplina di tutela e valorizzazione ad ambiti rurali che, seppur di frangia o interstiziali, possono qualificare il contesto paesaggistico degli insediamenti o presentare funzione di continuità ambientale con le aree rurali periurbane.

A tal riguardo si richiamano le direttive del PIT relative alla conservazione attiva delle risorse agroambientali e paesaggistiche della Toscana rurale, tra cui gli ambiti territoriali di cui all'art. 22 comma 2 (ovvero connotati da colture di pregio paesistico e imprenditoriale, che presentano un'elevata potenzialità d'uso agricolo per le loro caratteristiche morfologiche, pedologiche e di posizione geografica o con particolari sistemazioni agrarie significative, gli schemi irrigui etc.). Lo stesso articolo, al comma 4, prevede che gli strumenti ed atti della pianificazione territoriale considerino "il territorio rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti culturali e naturalistiche, elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica".

Si ritiene pertanto maggiormente coerente con la disciplina del Piano regionale e con la natura rurale degli ambiti in oggetto, mantenere per gli stessi anche nel R.U. la destinazione agricola, così come per altro riconosciuta dal Piano Strutturale e dalla zonizzazione contenuta nel R.U. medesimo, consentendo eventualmente modalità d'uso riconducibili a quelle del verde urbano laddove si intenda realizzare situazioni di passaggio tra gli abitati urbani e il territorio aperto e qualora tali ambiti risultino adeguati a tali finalità per caratteristiche e ubicazione. Ciò risulta soddisfare anche l'intenzione dell'A.C., espressa nella Relazione illustrativa allegata alla delibera di adozione, di mantenere la primaria destinazione agricola per le aree in oggetto, integrandola con la possibilità di una loro differente fruizione qualora se ne riconosca un ruolo di cerniera e una localizzazione marginale o interclusa.

Si invita, comunque, l'Amm.ne comunale a valutare l'effettiva necessità ed opportunità di realizzare nuovi interventi per la mobilità, soprattutto qualora in ambiti territoriali di pregio paesaggistico, con particolare riguardo per i collegamenti di livello comunale privi di una valenza strategica.



Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 1/05, "nuovi impegni di solo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti" ed, inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge regionale, gli strumenti ed atti della pianificazione territoriale devono contenere la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana. Qualora le suddette valutazioni verificano la coerenza delle trasformazioni previste rispetto alla loro sostenibilità, è necessario che le stesse siano progettate nel rispetto dei caratteri paesaggistici e ambientali del luogo, contenendone l'impatto e, per quanto possibile, il consumo di nuovo suolo.

Oltre a quanto sopra si evidenziano di seguito ulteriori elementi da chiarire e/o da approfondire.

Dimensionamento:

- In riferimento all'Allegato D alle N.T.A. si fa presente che, ai sensi del Regolamento 3R/2007 di attuazione della L.R. 1/05, il dimensionamento degli insediamenti deve essere articolato nelle funzioni indicate all'art. 7, differenziando gli interventi di nuova edificazione da quelli di recupero del patrimonio insediativo esistente. Pertanto la destinazione "direzionale" (comprensiva delle attività private di servizio) deve essere distinta da quella "commerciale" (eventualmente suddivisa secondo quanto indicato nel regolamento) e deve essere specificata, laddove presente, la funzione industriale-artigianale (comprensiva delle attività commerciali all'ingrosso e depositi).
- In merito alle funzioni commerciale e direzionale (terziaria nel R.U.) si rileva come per queste il P.S. non fornisca un dimensionamento massimo sostenibile, demandando tali quantificazioni al R.U. Considerato che lo strumento comunale è stato approvato in data 03/06/2010 e pertanto dovrebbe essere articolato nei termini indicati dal citato regolamento regionale 3R/2007, è necessario che quantomeno in sede di formazione del R.U. sia accertata l'adeguatezza delle quantità dimensionali previste, al fine di garantire la qualità dello sviluppo del territorio e degli insediamenti.
- Si rileva come il presente RU comporti in diversi casi la saturazione delle quantità dimensionali stabilite dal P.S., in particolare per le Utoe 5 e 6 e per la funzione turistico-ricettiva. A tal riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 8 del citato Regolamento 3R/2007, è opportuno garantire un'attuazione progressiva nel tempo del suddetto dimensionamento, evitandone la saturazione, soprattutto trattandosi in questo caso del primo atto comunale di governo del territorio.
- Si rilevano imprecisioni nelle tabelle contenute nel citato allegato D "Dimensionamenti", soprattutto in riferimento alle previsioni relative alle schede norma, che attribuiscono alle singole funzioni quantità dimensionali non sempre corrispondenti al quadro dimensionale generale.
- Relativamente al territorio aperto si rileva un'incongruenza nelle N.T.A. tra l'art. 25.5 comma 14, che non ammette il cambio di destinazione d'uso degli annessi agricoli e delle residenze rurali e gli art. 26.3 comma 5 e 26.4 comma 8, che consentono il recupero degli annessi agricoli a destinazione turistico-ricettiva (rispettivamente ricettività extraurbana Rte e capisaldi turistici CT). In merito a detti interventi di deruralizzazione si ricorda che, ai sensi dell'art. 45 comma 5 della L.R. 1/05 e dell'art. 12 del Regolamento di attuazione 3R/2007, il mutamento della destinazione d'uso agricola deve essere computato ai fini del dimensionamento degli strumenti ed atti della pianificazione territoriale, prendendo a riferimento la SUL esistente e comunque valutando preventivamente la compatibilità paesaggistica ed ambientale dell'intervento rispetto al contesto rurale di riferimento. Infine, ai sensi dell'art. 23 del PIT, il recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione equivale a nuovo impegno di suolo e può aver luogo solo previa verifica di compatibilità con gli elementi strutturali dei paesaggi collinari. Inoltre detti interventi per usi diversi da quelli agricolo-forestali sono ammissibili solo a seguito delle verifiche di cui all'art. 21 comma 1 del PIT e debbono comunque concorrere alla tutela ed alla riqualificazione degli insediamenti esistenti.



Ambiti di espansione:

- In riferimento alle previsioni relative a piani attuativi approvati si fa presente che la validità degli stessi deve essere verificata nei termini di cui all'art. 55 commi 5 e 6 della L.R. 1/05, con particolare riguardo per le espansioni residenziali ER2 "Lottizzazione Il Bosco" (SUL pari a mq. 7.946) e ER3 "Lottizzazione S. Cristina" (SUL pari a mq. 3.393). Nel caso in cui tali piani avessero perso di efficacia, la loro eventuale riconferma dovrà essere subordinata alla verifica di coerenza rispetto al vigente quadro normativo.
- In riferimento all'area C1 "zona destinata a nuovi insediamenti nel P.S. esclusa dalla pianificazione del 1° R.U." posta nell'Utoe 1 lungo il torrente Furba, visti i caratteri di naturalità della stessa e il ruolo di connessione paesaggistico-ambientale che sembra possedere, posta com'è tra l'abitato di Seano e l'area produttiva Bocca di Stella, sarebbe opportuno, per quanto tale ambito non sia oggetto di pianificazione nel presente R.U., fornire comunque indicazioni volte alla sua salvaguardia, anche in riferimento alla bassa densità insediativa di tale contesto che, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del PIT, lo qualifica come elemento di qualità e, pertanto, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne possano sminuire la rilevanza rispetto alle risorse essenziali del territorio.

PIT e Disciplina paesaggistica

- In riferimento agli interventi nelle "Aree della Produzione (P)", si richiamano i contenuti di cui all'art. 19 del PIT e al Regolamento 2R/2007 di attuazione dell'art. 37 della L.R. 1/05, con particolare riguardo per l'utilizzo di soluzioni progettuali di qualità funzionale ed estetica, che prevedano l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali, la riduzione del fabbisogno energetico ed idrico e della produzione di rifiuti, l'utilizzo di energie e risorse idriche rinnovabili, il recupero e il riciclaggio interno dei materiali.
- Relativamente agli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili produttivi dismessi, si richiamano le direttive di cui all'art. 18 del PIT e si fa presente che gli stessi devono essere dimensionati in riferimento alla Sul esistente. Inoltre, laddove si prevede l'inserimento di attività commerciali (quali ad esempio Utoe 1: RP1-SN3; Utoe 2: P1a e PT1-SN6), gli interventi devono risultare coerenti con le direttive e le prescrizioni di cui agli art. 14 e 15 del PIT ai fini dell'equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale, soprattutto in riferimento alle aree urbane degradate, ai centri commerciali naturali e all'individuazione delle aree sature. A tal riguardo si ricorda di considerare anche gli effetti cumulativi che si possono generare dalla vicinanza di più strutture di vendita, ovvero di strutture di vendita in forma aggregata, come definite dalla specifica legge di settore L.R. 28/2005 e s.m.i.
- Relativamente alla realizzazione di impianti sportivi e per il tempo libero (quali ad esempio Utoe 2: PT1 intervento 3; Utoe 3: PU7) si fa presente che, ai sensi dell'art. 25 del PIT, qualora in ambiti ascrivibili al 'patrimonio collinare della Toscana' o comunque di interesse paesaggistico, gli interventi sono subordinati alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e alla condizione che non si alteri il valore dei paesaggi, garantendo un idoneo assetto agrario e idrogeologico del territorio. Ciò con particolare riguardo per le previsioni poste in prossimità di ambiti fluviali (Utoe 3: PU7; Utoe 5: RU5-SN10), per i quali deve essere garantita la tutela degli elementi di valore e il ripristino degli eventuali elementi di criticità o degrado. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 del PIT, per gli immobili realizzati con finalità turistico-ricettive in funzione degli impianti sportivi, o collegati al loro esercizio, deve essere prescritta la gestione unitaria e comunque devono essere previste rigorose limitazioni alla possibilità di mutamento delle destinazioni d'uso degli stessi.
- In riferimento alla realizzazione di nuove cantine, di cui all'art. 25.2 comma 6 lett. f) delle NTA, ai fini della coerenza con la disciplina paesaggistica contenuta nel Piano di Indirizzo Territoriale e nelle "Schede dei Paesaggi ed individuazione degli obiettivi di qualità", è opportuno integrare la norma con indicazioni finalizzate a: evitare soluzioni monumentali e fuori scala dei fronti; privilegiare la semplicità di impianto; dimensionare i piazzali di pertinenza in rapporto alle necessità di servizio; valutare, sui crinali e nelle aree ad elevata intervisibilità, la compatibilità con la morfologia dei luoghi;



assecondare la morfologia del terreno, limitare gli interventi di sbancamento; privilegiare localizzazioni prossime ad un'adeguata rete viaria esistente.

Elaborati grafici:

- Si rilevano delle incongruenze tra gli elaborati grafici alle diverse scale, che è opportuno chiarire al fine di definire in maniera univoca gli usi e le modalità d'intervento previste per ogni ambito territoriale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si fa riferimento all'area posta nell'Utoe 1 presso "Ponte nero" e all'area posta nell'Utoe 3 in corrispondenza della loc. "La casetta" lungo il fiume Arno.
- In riferimento alla "Perimetrazione dei centri abitati", di cui alla tav. 1:10000 del RU, si rileva come la stessa non sia indicata per la loc. Verghereto, per quanto negli elaborati di dettaglio risulti individuata come "insediamento".

Definizioni e parametri urbanistici

In riferimento ai contenuti del Titolo VI delle NTA si fa presente che in data 11/11/2013 è stato approvato il Regolamento DPGR n. 64/R attuativo dell'art.144 della L.R. 1/2005, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio. È pertanto opportuno verificare la corrispondenza di quanto indicato nel suddetto Titolo rispetto a quanto disciplinato nel citato Regolamento, per quanto successivo all'adozione del R.U. comunale, al fine di assicurare che lo stesso utilizzi un linguaggio coerente con le disposizioni regionali vigenti.

Si allegano, inoltre, alla presente i contributi dei seguenti Settori regionali:

- "Viabilità di Interesse Regionale"
- "Strumenti della programmazione negoziata e della valutazione regionale"
- "Tutela e gestione delle risorse idriche"
- "Produzioni Agricole Vegetali" e "Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente"
- "Ufficio Tecnico del Genio Civile. Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia – Prevenzione Sismica"
- "Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico"
- "Governo del territorio – Monitoraggio del PIT, degli strumenti urbanistici, degli atti di pianificazione paesaggistica, della qualità del sistema insediativo e della competitività dei sistemi"
- "Rifiuti e bonifiche dei siti inquinati"

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e contributi, si porgono distinti saluti.

Il Funzionario del Territorio
Arch. Laura Tovazzi

Il Responsabile di P.O.
Arch. Barbara Galligani



Prot. n.
da citare nella risposta
Allegati

Data

Risposta al foglio del 4/10/2013
numero AOOGR1/251475/N.060.030

Direzione Generale
Governato del territorio
Settore Pianificazione del territorio
c.a. Arch. Antonella Turci
SEDE

Oggetto: R.U. Comune di Carmignano (Po)

Facendo seguito alla richiesta di contributo tecnico, si fa presente quanto segue.

Negli elaborati presentati vengono rilevate criticità relative alla componente ambientale "acqua"; pertanto si ribadisce che è necessario prestare particolare attenzione al corretto uso delle risorse idriche, anche al fine di contrastare sempre più frequenti situazioni di emergenza.

Si ricorda in generale di prestare particolare attenzione alla normativa relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento (cfr. anche il recente DPGRT 76/R/2012) e di avere conferma dall'Autorità Idrica Toscana della disponibilità di risorsa idrica per le nuove previsioni urbanistiche.

Si ribadiscono le principali disposizioni regionali in materia:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R, inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;



Prot. n.
da citare nella risposta
Allegati

Data

Risposta al foglio del 4/10/2013
numero AOOGR1/251475/N.060.030

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;
- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idroesigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- nel caso di eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua uscente sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori;
- progettare e realizzare i vari scavi per le fondazioni in modo tale da non permettere infiltrazioni in falda;
- evitare situazioni, anche temporanee, di carenza idrica indotta dai lavori eventualmente predisponendo approvvigionamenti idrici alternativi.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Ing. Franco Gallori)

RUCamignano

Regione Toscana
Comune di Carmignano
24/07/2013
e-mail: comune@comune.carmignano.po.it

Contributo istruttorio relativo al Comune di Carmignano (PO) - Adozione del Regolamento Urbanistico, Del. C.C. n. 47 del 02/09/2013. Richiesta contributi tecnici

Considerazioni specifiche agli aspetti agricoli

N.T.A. Regolamento urbanistico:

Art. 25 "Disposizioni generali"

La stesura del punto 18, relativo alla realizzazione di invasi idrici per fini agricoli produttivi, appare poco chiara. Se ne suggerisce una diversa formulazione alla luce della normativa vigente

Art. 25.2 "Aree ad esclusiva funzione agricola"

Al punto 6 "Annessi agricoli di cui all'art. 41 comma 4 L.R. 1/2005" lettera b)

l'edificazione di nuovi annessi agricoli viene riservata ai soli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

Si suggerisce di valutare tale prescrizione rispetto ai limiti posti dalla Lr. 1/2005 e dal PTC della Provincia. Si segnala infatti che nella categoria degli imprenditori agricoli (anche non IAP) possono rientrare anche titolari di aziende economicamente rilevanti, per le quali tale condizione potrebbe risultare fortemente vincolante.

Peraltro la limitazione appare non chiaramente coerente con quanto disposto alla successiva lettera f)

(edificazione di cantine) ed al punto 6.1, relativo alla facoltà di edificare annessi da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli

Referenti:

Marco Minucci

Tel 055/4383713

e-mail: marco.minucci@regione.toscana.it

Claudia Generosi

Tel 055/4383782

e-mail: claudia.generosi@regione.toscana.it

Considerazioni specifiche agli aspetti forestali.

Le descrizioni della vegetazione forestale riportate nei documenti visionati nella rete informatica della Regione Toscana all'indirizzo riportato nella nota (PAG: 203-207 "Descrizioni dei Boschi", non sono conformi con la terminologia usata nelle disposizioni dettate dall'art. 44, comma 5, punto a) del D.P.G.R. n. 48/R del 8/08/2003, pertanto debbono ad essa uniformarsi, anche tramite semplice tabella di comparazione. Si comunica che tutti i riferimenti cartografici possono essere reperiti attraverso la consultazione dei volumi e carte tematiche di "Boschi e macchie di Toscana" edito dalla stessa Regione Toscana. La tipologia forestale illustrata è la tipologia ufficiale della stessa regione da adottare nei documenti tecnico-amministrativi a cui fa esplicito riferimento il P.F.R. 2007-2011 (Del. C.R. 13 dicembre 2006, n.125)

Infatti si fa notare come ogni documento relativo all'uso del suolo non rappresenta solamente uno strumento operativo per la conoscenza, la programmazione e la gestione del territorio agrario e forestale ma è funzionale per il completamento del Sistema Informativo Territoriale e delle banche dati territoriali rappresentando uno strumento operativo di pianificazione territoriale. Si fa notare come per la cartografia forestale siano state approvate le modalità di elaborazione con Decreto Dirigenziale n. 3212 del 15/07/2008, per la corretta elaborazione della carta forestale la Regione Toscana ha altresì elaborato il volume "La carta forestale della Toscana"

Claudio C'ardi

n allegati : 0

ACC003R17200102AG.010.020 del 21/11/2013

02/02/2013

Referente:
Claudio Ciardi
Tel 00043835696
comune.ciardi@comune.carrignano.it

oggetto: Comune di Carrignano (PO) - Regolamento Urbanistico. Adozione di cui alla Del. C.C. n. 47 del 02/09/2012. Esito

n allegati: 0

ACCGR7/300102/AG.010.020 del 21/11/2013

Il documento è stato firmato da BARZAGLI STEFANO; Dirigente/I dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 21/11/2013.
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale



Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale

Settore Produzioni Agricole Vegetali

Prot n AOO-GRT
da citare nella risposta

Data

Allegati 1 di seguito

Risposta al foglio del
Prot numero AOO - GRT/

Oggetto: Comune di Carmignano (PO) - Regolamento Urbanistico. Adozione di cui alla Del. C.C. n. 47 del 02/09/2013.
Richiesta contributi tecnici.

Alla Direzione Generale Governo del territorio

Settore Pianificazione del territorio

Si trasmette, di seguito, il contributo istruttorio relativo al Comune Carmignano (PO) delibera di Consiglio comunale n. 47 del 2 settembre 2013 di adozione del Regolamento Urbanistico, di questo Settore e del Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente

**Il Dirigente Responsabile del Settore
(Dr. Stefano Barzagli)**



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile

Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
Prevenzione Sismica

Sede di PRATO

Regione Toscana
Settore Pianificazione del territorio
c.a. Arch. Antonella Turci

Oggetto: Comune di Carmignano. Regolamento urbanistico – **Invio contributo**

In riferimento alla vs. nota prot. 251475 del 04/10/13, inerente la richiesta di contributi tecnici relativamente all'atto di governo del territorio in oggetto, si allega alla presente la richiesta integrazioni che l'Ufficio scrivente ha formulato nell'ambito del controllo delle indagini geologiche di supporto, effettuato in attuazione dell'art.62 della L.R. 1/05 e D.P.G.R. 53/R/11.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Giancarlo Fianchisti)

Funzionario referente:
Geol. Andrea Reggiamini



Al Comune di Carmignano
c.a. Ing. Mastropieri

Oggetto: Deposito n.19/13 – *Regolamento Urbanistico*.

Verifica dell'adeguatezza delle indagini geologico-tecniche in attuazione dell'art.62 della L.R. 1/05 e D.P.G.R. 53/R/11 – **Richiesta integrazioni**

A seguito del controllo obbligatorio delle indagini geologiche di supporto alla pratica in oggetto, si richiede ad integrazione e chiarimento quanto segue (con il termine *Direttive* si intenderanno le *Direttive per le indagini geologico tecniche* di cui all'Allegato A al DPGR 53/R/11):

Per quanto riguarda l'aggiornamento del quadro conoscitivo:

- A) Tav. SG 05 – Carta litotecnica e delle indagini geognostiche: data l'elevata densità dei punti di indagine in diverse aree (Seano e Comeana in particolare) la carta risulta di difficile leggibilità. Sarebbe pertanto opportuno inserire ulteriori "finestre" di dettaglio, analogamente a quanto già fatto per una limitata area a Comeana. Alternativamente, la numerazione delle indagini potrebbe essere riportata anche nelle carte della serie "GT" dello studio di microzonazione sismica (a tal proposito di veda anche successivo punto B).

Tutto ciò sarebbe invece superfluo qualora il Comune intendesse dotarsi in tempi brevi di un sistema di tipo web-gis per la consultazione in rete del database delle indagini.

Per quanto riguarda lo studio di Microzonazione Sismica:

- B) Tavole serie "GT": oltre a quanto proposto al precedente punto A), e sempre riguardo la numerazione delle indagini, appare opportuno vengano numerate almeno le prove HVSR. Inoltre, apparentemente nella sola Tav. GT04 – Comeana, mancano molti punti di indagine rispetto alla Tav. SG 05.
- C) Tavole serie "GT": vi è una discordanza fra le diciture attribuite alle coperture nella Relazione tecnica (pag.10) ed in carta.
- D) Tavole serie "MS": sono state inserite tra le "zone suscettibili di instabilità", e quindi in classe di pericolosità sismica 3, anche alcune forme morfologiche di superficie e sepolte che più propriamente andrebbero inserite tra le "zone stabili suscettibili di amplificazione sismica" o, come negli esempi di carte delle MOPS degli ICMS, segnalate come elementi a parte. E' pertanto necessario un chiarimento al proposito.
- E) Nello studio non vi è nessun cenno all'analisi di presenza di faglie o strutture tettoniche suscettibili di attivazione/riattivazione. Si chiede di chiarire se tale analisi sia stata effettuata.
- F) Si ritiene necessario estendere lo studio di microzonazione all'area di Via del Granaio, dove è prevista la consistente trasformazione urbanistica di cui alla SN n.10.



Per quanto riguarda la definizione della fattibilità:

- G) Si ritiene opportuno venga raggiunta una completa corrispondenza tra i "tipi di interventi ammessi" di cui alla matrice di fattibilità e le definizioni di cui al Titolo 4 ed all'art.29 delle NTA, aggiungendo pertanto le fattispecie mancanti.
- H) Ai sensi del § 3.2.2.2 delle *Directive*, gli interventi di nuova edificazione e nuove infrastrutture (salvo i casi particolari regolamentati) ricadenti in pericolosità idraulica elevata (I3) sono subordinati alla messa in sicurezza rispetto ad eventi con Tr 200 anni. Da ciò deriva, per definizione, che a tali previsioni è da assegnare una fattibilità limitata (F4). In tal senso dovranno essere modificate la matrice di fattibilità e l'art.44.4 delle NTA, in quest'ultimo caso individuando più chiaramente gli interventi e le modalità di messa in sicurezza.

Per quanto riguarda la fattibilità degli interventi soggetti a Schede Norma, oltre a quanto già richiesto al precedente punto F):

- I) In generale, per tutti gli interventi in aree a rischio idraulico, occorre chiarire le modalità di definizione della classe di fattibilità e le condizioni associate, in funzione degli interventi ammessi e tenendo di conto di quanto richiesto al precedente punto H).
- J) In generale, per tutte le previsioni ove si modifica la permeabilità dei suoli, occorre quantificare l'entità di tale variazione, prevedendo se necessario le opportune opere di compensazione.
- K) SN n.7 (PU 8 Luogo Centrale Vannucci - Colle): chiarire il grado di pericolosità/fattibilità sismica, in funzione anche di quanto segnalato al precedente punto D) (presenza di falda detritica).

Per quanto riguarda nello specifico le NTA:

- L) Si richiama l'attenzione e si chiedono chiarimenti su due articoli delle NTA del Piano Strutturale che non sembrano trovare riscontro/applicazione nel Regolamento Urbanistico :
1. art.10 comma 3: *per tutte le aree classificate in classe 3 di pericolosità [...] le nuove previsioni urbanistiche non potranno consentire la realizzazione di piani interrati e seminterrati;*
 2. art.10 comma 5, relativo ai Piani di Risanamento Idraulico.
- M) All'art. 44.2. è opportuno chiarire che la fattibilità sismica è da definire solo ove definita la pericolosità sismica.
- N) Si ritiene migliorativo trasferire i commi 8 e 9 del medesimo art. 44.2 in testa all'art. 44.4 "Fattibilità idraulica".
- O) Art. 44.5 comma 2, primo punto: manca una chiara indicazione relativa alla necessità di realizzazione di indagini geofisiche e geotecniche, come da corrispondente punto 3.5 delle *Directive*;
- P) Art. 45.6 comma 2.d su impermeabilizzazione:



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Genio Civile
Ufficio Tecnico del Genio Civile
Area Vasta Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia
Prevenzione e Sismica

Sede di PRATO

1. si chiede di chiarire l'origine del valore 60 mm relativo all'altezza di pioggia di riferimento per gli interventi di compensazione;
2. occorre chiarire il passaggio "...indotta dalle nuove superfici impermeabili e/o semipermeabili rispetto all'esistente", specificando quale sia l'ambito territoriale di riferimento.

Infine, si chiede di fornire su supporto CD/DVD i file in formato pdf del Regolamento Urbanistico adottato, nel suo complesso.

.....

Si ricorda che i tempi per il controllo delle integrazioni sono pari a 30 gg a partire dalla data di ricevimento.

Al fine di favorire, nel comune interesse, un positivo esito finale del controllo, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e per un incontro, in occasione del quale saranno richiesti anche ulteriori chiarimenti riguardanti aspetti di secondaria importanza.

Cordiali saluti.

Funzionario referente:
Geol. Andrea Reggiani

IL DIRIGENTE
(Ing. Giancarlo Fianchisti)



Prot. n. 100-025-115367-P-80-10-20
Di chiarimento risposta

Data 03-05-2013

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Art. 17 L.R. n.1 del 03/01/2005 -- Trasmissione contributi.

Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Antonella Turci
SEDE

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 1 del 03/01/2005. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con la Deliberazione 1025/2010 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Questi piani, costituiranno lo strumento attuativo a livello locale delle finalità e degli indirizzi stabiliti dalla L.R. 9 /2010 in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano Regionale per la qualità dell'Aria ambiente (PRQA), in fase di predisposizione, per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria ambiente.

I Comuni soggetti all'elaborazione dei PAC, per effetto dell'art.12, comma 5, della L.R. 9/2010, qualora individuino interventi che comportano modifiche agli strumenti della pianificazione territoriale, adegueranno ad essi i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico.

Gli atti di pianificazione territoriale a livello comunale, in coerenza con il PROA, dovranno essere finalizzati a preservare la risorsa aria.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria occorrerà garantire che nelle trasformazioni del territorio vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente in coerenza con gli indirizzi che verranno stabiliti dal PRQA.

In attesa della sua approvazione lo strumento di programmazione regionale è rappresentato dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria ambiente (PRRM) approvato con la DCR 25.06.2008, n. 44, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 9/2010.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio di lunga durata, si ritrova i problemi di un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione.

Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

progressiva diminuzione fonti fossili + problemi climalteranti



obiettivi di abbattimento consumi e moltiplicazione energia da rinnovabili.

Gli obiettivi formalizzati sono il Minimo UE al 2020: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili.

Sono stati formalizzati anche i seguenti obiettivi di dettaglio, che si presentano di difficile conseguimento e richiedono uno sforzo su tutti i fronti e tutte le tecnologie:

- per l'efficienza energetica edifici (Direttiva 2010/31/CE): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero", riqualificazione edifici esistenti
- per le fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE): quota obbligatoria di consumo da rinnovabili al 2020 con sanzioni nel caso di non rispetto (Italia 17%, Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche!)

D'altra parte, se lo strumento ha incidenza oltre il 2020, come usualmente succede nel Governo del Territorio, dovrà tarare le proprie politiche su obiettivi di maggior respiro e non sul minimo al 2020... Vedi ad es. la premessa al Piano Indirizzo Energetico Toscana 2008.



Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per perseguire gli obiettivi succitati

per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) Meccanismi per l'edilizia sostenibile
- b) Meccanismi per la realizzazione delle altre infrastrutture energetiche

Si dettaglia quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale

- a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni

straordinarie, contenute nel DPR 59/2009

Lo strumento urbanistico non ha molto da dire rispetto ad una norma vigente se non opportunamente richiamarla, rimane, a lato, il problema dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto di tali standard di qualità. Lo strumento può anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che la norma citata, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato

a2) **Prescrizioni di cui alla Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.**

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare in modo preciso la norma vigente (DPR 59/2009).

Lo strumento può poi anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto però conto che il DPR 59/2009 citato, in quanto recente, è già molto più performante rispetto al passato.

Lo strumento deve tener conto che è in via di recepimento la Direttiva 2010/31/UE : la Direttiva richiede sforzi supplementari per ridurre il consumo energetico del tessuto edilizio. In un punto la Direttiva dà un criterio diretto, che è opportuno i Comuni già recepiscano: entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero".

All'Ente locale spetta poi permettere le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari.

Si pensi alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

All'ente locale inoltre si ricorda il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli sul rispetto della parte prescrittiva di quegli standard di qualità

a3) **Prescrizioni minime di fonti rinnovabili riscritte dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.**

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il dlgs 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del dlgs (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è uno demolito e ricostruito, o uno di SUL > 1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

Si ricorda che eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del dlgs 28/2011. Se non adeguati sono già decaduti automaticamente.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale DLGS divengono quindi il cardine di una disciplina complessiva sul tema. Si nota che non basta più documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica.

Lo strumento urbanistico dovrebbe innanzitutto recepire il dettato del Dlgs 28/11

Lo strumento urbanistico ha quindi il compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del Dlgs 28/11

Lo strumento ha poi altri spazi residui sul tema relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11 (si pensa alle ristrutturazioni integrali degli immobili >1000mq).

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi (ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, superfici adeguate, e il sopraccitato "diritto al sole");

b1) **Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili, incentivi statali sul Fotovoltaico e per le altre fonti rinnovabili.**

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi zone ad hoc. In Toscana ci sono esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) **Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.**

Le disposizioni dell'Unione europea sulla riduzione del consumo delle fonti fossili considerano il collegamento alle reti di teleriscaldamento uno strumento valido per l'ottenimento di tale obiettivo.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio.

Una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione dovrà comunque essere localizzato in prossimità dell'area fornita (vedi esempi come Ferrara...)

b3) **Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.**

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- Sono state pubblicate, in GU 18 settembre 2010, n. 219 le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Dal 2 gennaio 2011 si applicano anche in Toscana pur in presenza di normativa regionale difforme. **Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile** (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'inidoneità di un'area a determinati impianti.
- E' stata varata la lr 11/2011, recentemente modificata dalla LR 56/2011 e completata dalla Delib.C.R. 26-10-2011 n. 68: tale pacchetto di norme individuano le aree non idonee al fotovoltaico a terra.
- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (dlgs 387/2003 art. 12 comma 7): tale principio è stato svolto dalla LR 11/2011 in senso restrittivo in considerazione del particolare legame fra agricoltura e territorio in Toscana.

Quindi secondo le caratteristiche delle varie zone agricole potranno essere installati, seguendo le prescrizioni della l.r. 11/2011 e degli atti attuativi regionali, solo limitate tipologie di impianti.

- È in fase di predisposizione il nuovo Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER). Lo schema di PAER è reperibile con tutti gli allegati a <http://www.regione.toscana.it/paer>. Negli allegati sono individuate le aree regionali non idonee alla installazione di impianti colici ed impianti di produzione elettrica da biomasse
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche di produzione di en. elettrica da fonte rinnovabile che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone in cui dovrebbe concentrarsi per le caratteristiche dell'area, determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà però essere coerente con quanto dettato dalla legge regionale in materia di aree non idonee, e da quanto sarà dettato dal PAER sempre sul tema.
- Ad es. la l.r. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e ha prescritto che gli impianti fotovoltaici a terra superiori a 20 kW dovranno rispettare le distanze minime dettate dall'art. 6 della l.r. 11/2011 come modificata dalla l.r. 56/2011.

INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

In relazione ai pareri da rendere al Settore Pianificazione del Territorio riferiti alle procedure urbanistiche e territoriali degli Enti Locali (ex L.R. 1/2005) si specifica che, per gli aspetti di competenza (industrie a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 334 e s.m.) tutti i Comuni sul cui territorio sono (o saranno) ubicate industrie a rischio di incidente rilevante devono verificare che **siano rispettati i requisiti minimi e di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale** così come previsto dal decreto 9 maggio 2001 del Ministero dei Lavori Pubblici "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

In sostanza il Comune interessato dalla presenza di industrie a rischio, ricadenti negli artt. 6 e 8 del D. Lgs. n. 334/99, nel processo di pianificazione territoriale e di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti **deve effettuare una valutazione di compatibilità** di tali industrie rispetto agli insediamenti ed alle risorse vulnerabili presenti e/o contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Tale valutazione si sostanzia nella predisposizione di un **elaborato tecnico redatto, ai sensi dell'art.4 del D.M. 9/5/2001, denominato R.I.R. (Rischio Incidenti Rilevanti)** quale parte integrante e sostanziale (ma autosufficiente) del Regolamento Urbanistico.

Di seguito si elencano i Comuni interessati dalla presenza di industrie a rischio per i quali è opportuno verificare ed indicare espressamente, in occasione della richiesta al Settore

l'originale dell'espressione del parere, se sia stato redatto il documento RIR citato. In caso contrario lo stesso si riserva di esprimere il parere di competenza.

Comune

AI TOPASCIO (LU)
ARLZZO (AR)
AULLA (MS)
BARBERINO DI MUGELLO (FI)
CALENZANO (FI)
CAMPI BISENZIO (FI)
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
CAPANNORI (LU)
CARRARA (MS)
CASCINA (PI)
CAVRIGLIA (AR)
CHIUSI (SI)
CINIGIANO (GR)
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
COLLESALVETTI (LI)
FIRENZUOLA (FI)
FOSDINOVO (MS)
GAMBASSI TERME (FI)
GROSSETO (GR)
LASTRA A SIGNA (FI)
LIVORNO (LI)
MASSA (MS)
MONTALCINO (SI)
MONTALE (PT)
MONTEPULCIANO (SI)
PIOMBINO (LI)
PISA (PI)
PONTEDERA (PI)
PORCARI (LU)
PRATO (PO)
REGGELLO (FI)
ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
SAN MINIATO (PI)
SANSEPOLCRO (AR)
SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)
SCANDICCI (FI)
SCARLINO (GR)
SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
SIGNA (FI)
SOVICILLE (SI)
STAZZEMA (LU)
TERRICCIOLA (PI)

VICOPISANO (PI)

VINCI (FI)

VOLTERRA (VT)

COMPONENTE RUMORE

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è lo strumento fondamentale per la tutela della popolazione dall'inquinamento acustico previsto dalla vigente normativa (legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii.).

Con riferimento alle procedure di cui all'art. 15 della L.R. n.1/2005, si fa presente che i Comuni dovranno adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 e di seguito riportato:

1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all' art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. 1/2005, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, ed in particolare dai campi di induzione magnetica, prevede che all'interno di determinate fasce di rispetto dagli elettrodotti, e dalle stazioni e cabine di trasformazione, non sia "consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h). Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" stabilisce all'articolo 6 che il proprietario/gestore delle linee elettriche comunica alle autorità competenti l'ampiezza delle fasce di rispetto. Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo delle fasce di rispetto, basate sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

In particolare per gli strumenti di pianificazione territoriale il DM prevede che siano utilizzate le "distanze di prima approssimazione"- Dpa - dall'elettrodotto, le quali garantiscono il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno delle stesse. Nel caso sia necessario verificare l'edificabilità in una determinata posizione all'interno delle Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo tridimensionale esatto delle fasce di rispetto nella particolare area desiderata.

Dunque per quanto sopra fatto presente, gli strumenti di pianificazione territoriale comunali devono tenere conto delle fasce di rispetto fornite ai comuni dai gestori.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di

radiocomunicazioni

Al sensi della l. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", i comuni devono effettuare la programmazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione (tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti di diffusione televisiva e radiofonica) ed individuare nel regolamento urbanistico le aree idonee per gli impianti.

La legge stabilisce all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito tra l'altro nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal regolamento urbanistico (art 9 comma 1 lettera b) sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti.

Fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici, i programmi di sviluppo della rete e i programmi comunali degli impianti sono elaborati (art 17 comma 2) nel rispetto dei criteri di localizzazione (l'art 15 comma 6 stabilisce la scadenza del 25 marzo 2012 per l'approvazione del Programma comunale degli impianti). In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 1/2005. E' solo richiesto che siano adottate procedure che rispettino le procedure di cui al comma 3 dell'art 9.

Radioattività ambientale - RADON


In attesa dell'emanazione della direttiva europea in materia di radioprotezione, prevista per il 2012, e del successivo recepimento, i documenti di riferimento in materia di tutela della popolazione contro l'esposizione al gas radon in ambienti chiusi, sono la Raccomandazione CE/90/143 e il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 "WHO Handbook on indoor radon: a public health perspective". La Raccomandazione CE e il documento dell'OMS individuano i livelli di riferimento di concentrazione di radon da non superare nelle abitazioni, pari rispettivamente a 400 e a 300 Becquerel/metrocubo. Nel caso di abitazioni nuove raccomandano che la progettazione sia tale da garantire livelli non superiori rispettivamente a 200 e a 100 Bq/mc.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di costruzione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni già costruite, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno. In particolare le suddette misure di protezione dal radon dovrebbero consistere nell'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e nella protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE

Ing. Aldo Ianniello





Data 15/10/2013

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Comune di Carmignano

Regolamento Urbanistico del comune di Carmignano adottato con delibera di C.C. n. 47 del 02/09/2013 - Monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 13 comma 3 della legge regionale 1/2005

Alla Dirigente
Settore Pianificazione del
Territorio
Arch. Antonella Turci
Sede

Richiamando la comunicazione della Responsabile della Direzione Generale Governo del Territorio, Dott.ssa Maria Sargentini, inviata via PEC con prot. n.° 140526 del 27/05/2013, con la presente si invita il Comune a fornire i dati urbanistici relativi al procedimento in oggetto.

Si rimanda, a tal fine, alle tabelle predisposte per raccogliere ed uniformare tali informazioni necessarie agli adempimenti di cui all' art. 13, comma 3, della L.R. 1/2005 relativo al monitoraggio degli effetti degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio.

Tali tabelle, in formato elettronico per la compilazione semi-automatica, sono scaricabili dalla seguente pagina web del sito della Regione Toscana: <http://www.regione.toscana.it/monitoraggiopit> e, una volta compilate, devono essere spedite via mail a monitoraggio.ptu@regione.toscana.it

Per eventuali chiarimenti scrivere a monitoraggio.ptu@regione.toscana.it oppure contattare:

- Arch. Massimo Basso 055.4383995
Responsabile P.O. Monitoraggio del PIT, degli strumenti urbanistici degli atti di pianificazione paesaggistica, della qualità del sistema insediativo e della competitività dei sistemi
- Geol. Pio Positano 055.4385299

Distinti saluti,

Il Responsabile della P.O.
Arch. Massimo Basso



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale delle Politiche
Territoriali Ambientali e per la
Mobilità

**Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti
Inquinati**
Via di Novoli, 26 50127 Firenze
Fax 055/4363889

Prot. n.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del n.

Oggetto: L.R. n.1 del 03.01.2005 – Comune di Carmignano (PO) – Regolamento Urbanistico Adozione di cui alla delibera di C.C. n. 47 del 02/09/2013 - Contributo di competenza

Al Settore Pianificazione del
territorio

In relazione alla vostra richiesta di contributo istruttorio pervenuto il 04 ottobre 2013, prot AOO-GRT 251475/N.060.030 sull'adozione del regolamento urbanistico e del Comune di Carmignano (Fi), si segnalano di seguito, per quanto di propria competenza, gli atti di pianificazione vigenti ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

- Gli atti di pianificazione di settore oggi vigenti e che interessano il territorio del Comune suddetto sono:
- il Piano Provinciale per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati della Provincia Prato approvato con D.C.P. n. 90 del 14.10.2003.
 - il Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla L.R. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Centro (la cui pubblicazione dell'avviso è avvenuta sul BURT 13/08/2008 n. 33);
 - Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti delle Province di Firenze, Pistoia e Prato - ATO Toscana Centro approvato dalle province di Firenze Pistoia e Prato (con delibera dei rispettivi Consigli provinciali n. 148, n. 281, n. 70 del 17/12/2012). La cui pubblicazione dell'avviso di approvazione è avvenuta sul BURT 03/07/2013 n. 27.

Riguardo alla gestione dei rifiuti si concorda con quanto riportato nella documentazione. Preme riportare che, la Proposta di Deliberazione al Consiglio Regionale n. 1 del 17 settembre 2013 ("Piano Regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)") prevede l'aumento progressivo della percentuale regionale di efficienza delle raccolte differenziate, con l'obiettivo di raccolta differenziata regionale del 70% (cioè oltre l'obbligo di legge nazionale) al 2020.

Si osserva che nelle NTA all'art. 28.7 "Aree Verdi di uso pubblico" viene riporta che "Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, all'interno delle aree verdi di uso pubblico, potranno essere realizzate piazzole di compostaggio per il rifiuto verde. Gli interventi sono attuati sulla base di progetto preliminare, definitivo ed eseguito per intervento diretto da parte dell'Amministrazione comunale".

A tale proposito si evidenzia che con le informazioni presenti non si è in possesso degli elementi necessari per capire cosa si intenda all'art. 28.7 con il termine "piazzole di compostaggio". A tale proposito si ricorda che nel caso si trattasse di impianti di gestione rifiuti gli stessi dovranno essere autorizzati ai sensi del D. G.l.s 152/06 artt. 208, 2010, dalla Provincia.

Si riporta inoltre che, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 "Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale."

Firenze, Via di Novoli 26
Tel. 055/4382111
<http://www.regione.toscana.it>

a. Veribars 2005

A completamento delle informazioni si comunica che dalla consultazione della banca dati regionale relativa agli impianti di gestione rifiuti, risultano sul territorio comunale i seguenti impianti di gestione rifiuti:

- Colabeton s.p.a. recupero - località Casa rossa - Seano
- Santanni Mario recupero plificata - via Don Minzoni, loc. Ficarello Seano -
- Santanni Simone recupero - via traversa int. Don Minzoni, 36, loc. Seano -
- Ecoambiente srl - via guido rossa, 14/2, loc. Comeana
 - Recupero, trattamento rsnp, trattamento_meccanico
- R.P. Di Roberto Parlamenti- s.a.s. iscrizione n.329 recupero_ - via guido rossa, 14/3, loc. Comeana
- Meta Metalli Di Gabrielli Gianni recupero - via Montefortini, 68d, loc. Comeana -
- Semelli Ecologica Di Serra Maria & C- Via Francesco Petrarca, 81, Loc. Comeana -
 - Recupero, Stoccaggio Provvisorio, Trattamento Chimico-Fisico c/o Biologico -
- Ecofirenze Srl Stoccaggio Provvisorio Via Guido Rossa, 41 -
- Fuochi Donato Di Fuochi Giuseppe Moreno E C. S.N.C. Recupero - Via Fratelli Cervi -
- Fedi Alessio Impianto Di Recupero - Via Catro, 92
- Pacetti Paolo Recupero - Via Bocca Di Stella, 12/D -
- Fratelli Franceschini Trade s.n.c. di Franceschini Bruno E Franco Recupero - Via Del Granaio, 8
- Sfilacciatura Luchi Alfredo, Snc Recupero - via del Granaio, 8 -

Infine dalla consultazione di SISBON (banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica), risultano attivi i seguenti siti di bonifica.

Denominazione	Indirizzo	Fase
Distributore TAMOIL PV n. 8095 Via Baccheretana	Via Baccheretana-Loc. Seano	BONIFICA / MISP / MISO IN CORSO
ENEL DISTRIBUZIONE SPA via vilicciana, 1 - Carmignano (PO)	via vilicciana, 1 - Carmignano (PO)	MP / INDAGINI PRELIMINARI
Villa Vittoria Fattoria Il Vivaio (Area a vigneto Mappa 48 Particella 51)	Via Stazione	CARATTERIZZAZIONE
Ex Discarica Gonfolina	Area della Gonfolina	CARATTERIZZAZIONE
Arca COOP Le Case di Seano	Via Gramsci	CARATTERIZZAZIONE

Distinti saluti.

La Responsabile del Settore
Renata Laura Caselli

Ss 25/11/2013

Il documento è stato firmato da CASELLI RENATA LAURA; Dirigente/II dell'Amministrazione scrivente. Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 09/12/2013. Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

oggetto: : L.R. n. 1 del 03.01.2005 - Comune di Carmignano (PO) - Regolamento Urbanistico Adozione di cui alla delibera di C

n allegati: 0

AOOGR/1316907/N.060.030 del 09/12/2013



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale della Presidenza

AREA DI C/O PROGRAMMAZIONE

**Settore strumenti della programmazione negoziata
e della valutazione regionale**

Oggetto: Comune di Carmignano (PO) – Regolamento Urbanistico – fase rapporto ambientale - Contributo

Al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale
c.a. Arch. Antonella Turci

Facendo seguito alla nota Prot. AOOGR/251475/N.060.030 del 04.10.2013, si invia il contributo del Settore strumenti della valutazione, programmazione negoziata, controlli comunitari.

Premessa

Sono stati trasmessi i seguenti documenti:

- Regolamento Urbanistico Comunale corredato della relativa base cartografica di quadro conoscitivo e di progetto
- Rapporto Ambientale di VAS
- Sintesi non tecnica

Osservazioni

Il rapporto ambientale risponde pienamente ai contenuti richiesti dall'allegato 2 della LR 10/10 ed è strutturato in modo chiaro ed efficace sia nelle parti di definizione e analisi del quadro conoscitivo che nelle parti di identificazione e valutazione degli effetti, definizione di indirizzi e misure di mitigazione, strutturazione del sistema di monitoraggio.

Nel complesso vengono chiaramente identificate le principali problematiche già presenti sul territorio, le componenti ambientali maggiormente sollecitate dalle previsioni di trasformazione e le misure di mitigazione già inserite all'interno delle NTA, anche dettagliate per singole UTOE, affinché possa essere concretamente perseguita la sostenibilità ambientale nell'attuazione delle previsioni del RU.

Come elemento di ulteriore attenzione e di approfondimento alle valutazioni condotte, si segnala la criticità emersa circa la risorsa idrica e i sistemi di approvvigionamento idrico/depurativo.

E' stato ampiamente evidenziato nel rapporto ambientale come i margini della risorsa e lo stato delle reti di approvvigionamento siano già allo stato attuale una criticità per alcune aree del comune. Quale misura di mitigazione il RU prevede, nelle aree a maggiore criticità, di subordinare ogni intervento di recupero e nuova edificazione all'autorizzazione dell'Ente Gestore e alla realizzazione di interventi di recupero, accumulo e risparmio della risorsa.

Si ritiene tuttavia che, in alcuni casi, tali misure possano non essere sufficienti a garantire la sostenibilità ambientale dei nuovi interventi e che comunque sia necessario, nel medio periodo, porsi l'obiettivo del miglioramento e superamento delle criticità connesse alla disponibilità di risorsa eventualmente affiancando alle misure di mitigazione previste, orientate al contenimento della domanda di nuova risorsa attraverso il risparmio e il riutilizzo, anche misure a carattere strutturale volte a garantire margini adeguati.

Si chiede di valutare se anche per i sistemi di depurazione e fognatura sia necessario definire ulteriori interventi a carattere strutturale per il superamento delle criticità evidenziate in alcune aree del comune, sia in riferimento agli scarichi civili che industriali.

Cordiali saluti,

Il Dirigente Responsabile
Elvira Pisani

Istruttore: arch. Lisa Pollini
Tel. 055 4384906
email: lisa.pollini@regione.toscana.it

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

50127 Firenze, Piazza dell'Unità 1
Tel. 055 4382154 Fax 055 4384385

Il documento è stato firmato da PISANI ELVIRA, Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 19/11/2013
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).

oggeto: Comune di Carmignano (PO) - Regolamento Urbanistico - fase rapporto ambientale - Contributo

n allegati: 0

AOOGR/297121/F.050.020 del 19/11/2013



Di essere nella risposta
Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: L.R. n.1 del 03.01.2005 – Comune di Carmignano (PO) – Regolamento Urbanistico
Adozione di cui alla delibera di C.C. n.47 del 02/09/2013

Contributo Settore Viabilità di Interesse Regionale
Alla Direzione Generale GOVERNO DEL TERRITORIO
Settore Pianificazione del Territorio
Arch. Antonella Turci


Responsabile P.O.
Arch. Barbara Galligani

Funzionario Referente
Arch. Laura Tovazzi

Il territorio Comunale di Carmignano è attraversato dalla S.R.66 Pistoiese.

Dall'analisi degli elaborati relativi al procedimento in oggetto si evidenzia quanto segue:

Nella relazione illustrativa, al punto 3 relativo agli interventi di mobilità è indicata la prosecuzione della nuova tangenziale di Prato dall'innesto con la rotonda sulla S.R.66, così come indicato con la freccia rossa nell'immagine sotto riportata.



Il nuovo tracciato stradale, non fa parte di interventi finanziati dalla regione toscana col programma pluriennale interventi, ma va ad innestarsi sulla rotonda della S.R.66 Pistoiese.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
AREA DI COORDINAMENTO MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
SETTORE VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE

In relazione a quanto evidenziato si ricorda che tutte le varianti e gli interventi puntuali previsti sulle strade appartenenti al demanio regionale dovranno essere autorizzati da R.T. e quindi rispettare quanto previsto dal D.P.R. n.41/R del 02/08/2004 di cui all'art.3, per quanto riguarda gli interventi da inserire nel nuovo programma pluriennale di interventi regionale, e dell'art.2 per gli interventi non previsti nei piani di intervento regionali, D.P.R. relativo al "Regolamento Regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'art.22 comma 4 della legge regionale 1/12/1998 n88".

Distinti saluti,

Geom. Pietro Ribezzo

Il Dirigente
Ing. Marco Ierpi